



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 45

Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica;
- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Titolo	V — Tutela dei prodotti made in Italy
Capo	I — Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-45-disciplinare-dei-prodotti-industriali-e-artigianali-tipici>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it